



Alimenti per i figli

LIG 36 c; LAID 9 II c

LIFD 33 I c

1. QUESTIONI DI FONDO E FIGLI MINORENNI

Secondo LIG 36 lett. c e LIFD 33 I lett. c gli alimenti versati al coniuge separato o divorziato nonché gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale o custodia sono deducibili dalle entrate.

Assegni familiari, ovvero assegni per i figli e di formazione, che un genitore riceve per legge, convenzione di separazione, di divorzio o di altro tipo per i figli sotto la sua autorità parentale o custodia vanno trattati alla stregua di alimenti ai sensi di LIG 36 lett. c e di LIFD 33 I lett. c.

Il genitore che versa gli alimenti per i figli può dedurli anche se l'autorità parentale è esercitata congiuntamente dai genitori separati o divorziati (DTF 133 II 315/16 = prassi 2008 n. 39 consid. 8.2).

Sono deducibili unicamente gli alimenti correnti ed effettivamente versati, ma **non** quelli versati sotto forma di una **prestazione in capitale**. Questi ultimi non devono essere dichiarati quale reddito da chi li riceve (cfr. DTF 125 II 183 segg.; StR 2000, pag. 331 segg.; inoltre anche Circolare n. 30 dell'AFC del 21 dicembre 2010, n. 14.2.2).

Gli alimenti devono essere effettivamente versati per poter essere dedotti dal reddito. Il semplice obbligo di pagamento non dà diritto alla detrazione dei contributi dovuti (TF 13.4.2018, 2C_233/2017, consid. 6.2). Restano riservati i casi di pagamenti impropriamente posticipati.

L'imponibilità degli alimenti richiede a sua volta che essi siano effettivamente maturati dal soggetto passivo. Finché non viene effettuato alcun pagamento, non è possibile procedere alla tassazione (TF 13.2.2015, 2C_585/2014, consid. 6.2).

Se gli alimenti vengono anticipati dal **comune di residenza** del figlio avente diritto agli alimenti, il genitore tenuto al versamento di questi contributi ha diritto alla deduzione (solo) al momento in cui rimborsa al comune in questione tale **anticipo** (cfr. TF 20.2.2007, in: StR 2007, pag. 364, 2A.613/2005). Il genitore che percepisce i relativi anticipi dal comune deve dichiararli ai fini dell'imposizione nel periodo fiscale in cui li riceve.

Il **contribuente che riceve gli alimenti** li impiega per il mantenimento del figlio invece di utilizzare risorse proprie; gli alimenti vengono equiparati a queste risorse e sono oggetto di tassazione fiscale per il contribuente stesso. Dal profilo tributario questo contribuente provvede per intero o in via principale al mantenimento del figlio e ha diritto alla deduzione per figli (DTF 133 II 311 e 317 = prassi 2008 n. 39 consid. 6.5 e 8.4). Per contro, **chi deduce gli alimenti versati** non può richiedere la deduzione per figli (LIG 38 I lett. d

e LIDF 213 I lett. a) e la deduzione per persone a carico (LIG 38 I lett. f e LIDF 213 I lett. b), in quanto i costi del figlio non vengono coperti da mezzi tassati (cfr. prassi 038-01).

2. FIGLI MAGGIORENNI

Gli **alimenti** versati a favore di un figlio già maggiorenne non possono essere dedotti dalle entrate imponibili (cfr. LIG 36 lett. c e LIFD 33 I lett. c; TF 19.9.2006, 2A.530/2006). Queste prestazioni diventano semplici spese per il sostentamento del contribuente e della sua famiglia non deducibili ai sensi di LIG 37 lett. a e di LIFD 34 lett. a. La deducibilità è temporalmente limitata agli alimenti versati a favore del figlio fino al compimento dei 18 anni; l'intero importo degli alimenti è ancora deducibile nel mese in cui il figlio raggiunge la maggiore età. In correlazione a ciò, con la maggiore età del figlio il genitore che riceve gli alimenti non è più tenuto a dichiararli quale reddito imponibile (circolare n. 30 dell'AFC, n. 14.2.2); le prestazioni passano direttamente al figlio maggiorenne, per il quale, conformemente a LIG 30 lett. g e LIFD 24 lett. e, sono esenti da imposta sul reddito.

Assegni di formazione che un figlio maggiorenne riceve da un genitore per legge o in seguito a una convenzione di separazione, di divorzio o di altro tipo, vanno trattati alla stregua degli alimenti.

3. CONCUBINATO CON FIGLI IN COMUNE

Come ritenuto dal Tribunale federale, un **partner in concubinato** può dedurre dalle proprie entrate gli alimenti versati per il figlio che ha **in comune** con il partner e che vive nella medesima economia domestica, anche se i genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale (Circolare n. 30 dell'AFC, n. 14.7 e n. 14.9; StE 2007 B 27.2 n. 30, 2A.37/2006; DTF 133 II 312 = prassi 2008 n. 39, 2A.107/2007, consid. 6.7). Il **requisito** per la deducibilità degli alimenti è comunque il fatto che gli alimenti fatti valere vengano dimostrati in ogni caso in modo giuridicamente valido e che possano essere chiaramente associati al mantenimento del figlio (cfr. TF 27.12.2022, 2C_160/2022, consid. 2.1; TF 30.6.2010, 2C_242/2010, consid. 2.3.1). Ciò corrisponde al criterio di procedura centrale secondo cui le fattispecie che comportano una riduzione delle imposte vengono considerate unicamente se sono dimostrate in modo sufficiente.

4. CONTRIBUTO DI ACCUDIMENTO

Secondo CC 285 II, oltre alle spese di mantenimento del figlio dirette (mantenimento in denaro in particolare per alloggio, vitto, indumenti, formazione, custodia da parte di terzi) esiste anche il cosiddetto contributo di accudimento. Lo scopo di tale disposizione è che i figli non subiscano svantaggi a seguito dello stato civile dei loro genitori. Per quanto riguarda il mantenimento, i figli di genitori non sposati hanno gli stessi diritti dei figli di coppie sposate. Il contributo di accudimento serve per la copertura delle spese per il necessario sostentamento del genitore che si occupa dell'accudimento se quest'ultimo non può provvedervi da solo durante il normale orario di lavoro a seguito dei suoi obblighi di accudimento ai figli. Il diritto spetta al figlio, ragione per cui dal punto di vista fiscale il

contributo di accudimento viene considerato quale contributo di mantenimento ai sensi di LIG 36 I lett. c e LIFD 33 I lett. c (TF 17.5.2018, 5A_454/2017, consid. 7.1.1).